



Il valore del lavoro. La disciplina dei crediti retributivi tra rivalutazione monetaria, interessi legali e interessi “punitivi”*



Luigi Cavallaro

Consigliere della Corte di cassazione

SOMMARIO: **1.** Introibo. – **2.** Come nacque l’art. 429, comma 3°, c.p.c. – **3.** I crediti retributivi nella giurisprudenza costituzionale. – **4.** La retribuzione: debito di valuta o debito di valore? – **5.** Il significato della retribuzione “proporzionata e sufficiente”. – **6.** (*Segue*) I crediti da lavoro pubblico e i crediti in materia di previdenza e assistenza. – **7.** Una possibile alternativa: i debiti retributivi e previdenziali come obbligazioni pecuniarie “speciali”. – **8.** Conclusioni (necessariamente) provvisorie.

1. Introibo

Per singolare che possa essere, l’art. 429 comma 3° c.p.c. ha una genesi che contiene *in nuce* praticamente tutte le questioni su cui, nei cinquant’anni successivi alla sua approvazione, si sono accapigliati non solo la dottrina e la giurisprudenza, ma lo stesso legislatore: e mi riferisco non solo al legislatore positivo, che sta in Parlamento, ma anche a quello che Kelsen chiamava “legislatore negativo”, ossia alla Corte costituzionale¹.

* Testo rivisto della relazione presentata all’incontro di studi “Aspettando le Sezioni Unite su interessi moratori *ex art.* 1284 c.c. (rinvio pregiudiziale Trib. Parma, 3 agosto 2023)”, Roma, Corte di cassazione, 20 febbraio 2024.

¹ La celebre definizione si legge in KELSEN, *Le giurisdizioni costituzionale e amministrativa al servizio dello Stato federale, secondo la nuova Costituzione austriaca del 1° ottobre 1920*, in *Id.*, *La giustizia costituzionale*, a cura di GERACI, Milano, 1981.

Certo, nessuno di coloro che sedevano in Parlamento tra la V e la VI legislatura, quando fu discussa e poi approvata la legge n. 533/1973, di riforma del processo del lavoro, avrebbe potuto prevedere una questione interpretativa come quella sulla quale il Tribunale di Parma ha ritenuto di dover interpellare le Sezioni Unite della Corte di cassazione². Ma è chiaro che la risposta al quesito rivolto dal giudice parmense dipenderà in larghissima parte dal significato precettivo che si intende ascrivere al 3° comma dell'art. 429 e dal modo in cui si ricostruiranno i suoi rapporti con la più ampia disciplina delle obbligazioni pecuniarie che è data nel codice civile; e non meno chiaro è che le risposte che verranno dalle Sezioni Unite molto influenzeranno due questioni formalmente estranee alla rimessione e che concernono l'applicabilità del 4° comma dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro pubblico e ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali: questioni relevantissime, specie per l'impatto che inevitabilmente possiedono per le sorti, tutt'altro che magnifiche e progressive, della nostra finanza pubblica.

Ma ogni storia vuol essere raccontata dall'inizio: e a quel lontano inizio, dunque, conviene adesso volgere il nostro sguardo.

2. Come nacque l'art. 429, comma 3°, c.p.c.

Nel testo originariamente elaborato dal comitato ristretto delle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera dei deputati, presentato nella seduta del 31 marzo 1971, l'art. 429 comma 3° c.p.c. prevedeva che il giudice, quando pronunciava sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, doveva applicare il saggio d'interesse del 10% annuo: e ciò allo scopo dichiarato di adeguare i crediti derivanti dal rapporto di lavoro all'inflazione, che già allora, due anni prima dello shock petrolifero del 1973, correva ad un tasso annuo tale da azzerare la liquidazione forfetaria del danno che fino a quel momento si accordava ai lavoratori *ex art. 1224 c.c.*, visto che il tasso d'interesse legale allora previsto dall'art. 1284 c.c. era pari al 5% e la giurisprudenza di legittimità era ferma nel ritenere che, costituendo la retribuzione oggetto di un'obbligazione pecuniaria, solo in caso di positiva dimostrazione di un maggior danno poteva essere accordato un ulteriore risarcimento³.

Nel corso dell'esame davanti alle Commissioni riunite, oltre a precisarsi con apposito emendamento che il maggior saggio d'interesse doveva applicarsi alle sole sentenze di condanna in favore dei lavoratori, fu però approvato un ulteriore emendamento, proposto dal deputato comunista Franco Coccia nella seduta del 22 giugno 1971, secondo

² Cfr. Trib. Parma, 3 agosto 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, *ex art. 363-bis c.p.c.*, la questione se ai crediti di lavoro privato sia applicabile il saggio d'interesse di cui all'art. 1284 comma 4° c.p.c. e se la disciplina di quest'ultima norma sia applicabile anche alle obbligazioni di fonte non negoziale.

³ L'orientamento era allora consolidato: cfr., tra le tante, Cass. 7 giugno 1968, n. 1729, e Cass. 15 marzo 1971, n. 589.

il quale, quando pronunciava sentenza di condanna a favore dei lavoratori, il giudice doveva altresì liquidare d'ufficio la svalutazione del credito, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto: come si spiegò nella Relazione alle Commissioni riunite, nella seduta del 18 ottobre 1972, con l'aumento del tasso d'interesse annuo e la previsione della determinazione giudiziale della svalutazione monetaria si era infatti inteso “scoraggiare le manovre dilatorie alle quali spesso ricorrono i difensori del datore di lavoro per stan-care il prestatore d'opera e indurlo a transazioni a lui sfavorevoli, e per acquisire comunque il vantaggio derivante dalla svalutazione del debito che si dovrebbe saldare”⁴.

Senonché, la prima delle due misure, ossia l'innalzamento del tasso d'interesse al 10% annuo, suscitò gravi polemiche, sia dentro che fuori le aule parlamentari: da molti si dubitò della sua conformità al principio d'eguaglianza, e di questo avviso fu anche la I Commissione Affari costituzionali del Senato. E fu così che, al dichiarato fine di “favorire l'intesa tra i diversi orientamenti [...] sui punti più scottanti della riforma”, la Relazione Martinazzoli-Torelli al Senato optò per la sua soppressione, lasciando ferma soltanto la condanna datoriale alla rifusione del “maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito”: la quale, nelle ambizioni dei promotori, doveva introdurre nel nostro sistema il principio che la retribuzione costituisce “credito di valore e non di valuta”⁵ e dunque sganciare definitivamente la liquidazione del danno dalla previsione dell'art. 1224 c.c., visto che, nelle parole della Relazione Martinazzoli-Torelli, l'avverbio “eventualmente” non alludeva certo ad un problema di prova in giudizio analogo a quello proprio del “maggior danno” di cui al 2° comma dell'art. 1224, ma solo al fatto che il danno da svalutazione sarebbe stato preso in considerazione solo quando “nel periodo considerato vi [fosse] stata in concreto una diminuzione di valore della moneta e perciò del credito di lavoro”⁶.

L'art. 429 comma 3° c.p.c. fu dunque in questi termini definitivamente approvato; e i primissimi (e più acuti) commentatori della riforma vi scorsero nitidamente non solo il principio secondo cui la rivalutazione monetaria veniva ad essere liquidata a prescindere dalla prova in concreto di qualunque danno, ma altresì la regola che tale liquidazione dovesse prescindere dalla costituzione in mora del debitore⁷: il che non era meno importante, sol che si pensi che la mora, per i crediti di lavoro, non consegue affatto alla scadenza del termine per l'adempimento, com'è invece per la maggior parte delle obbligazioni pecuniarie in grazia del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3°, e 1219, comma 2°, n. 3, c.c., giacché il luogo dell'adempimento dell'obbligazione retributiva era (e ancora è)

⁴ Il brano cit. della Relazione si legge in PERONE, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533*, Padova, 1975, 299.

⁵ Così si espresse l'on. Coccia nella dichiarazione di voto alle Commissioni riunite della Camera, nella seduta del 23 luglio 1971 (cit. *ivi*, 307 n.).

⁶ Cit. *ivi*, 309-310.

⁷ Così, espressamente, PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 312.

costituito di regola non già dal domicilio del creditore, ma dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa⁸.

E ne vennero subito due ordini di contrasti: anzitutto, per ciò che atteneva alla costituzionalità della previsione normativa; in secondo luogo, per i suoi riflessi sulla natura dei crediti di lavoro, segnatamente per stabilire se davvero essa avesse comportato la trasformazione dell'obbligazione retributiva in un debito di valore.

Convorrà ripercorrerli.

3. I crediti retributivi nella giurisprudenza costituzionale

Il primo contrasto, concernente la conformità della previsione dell'art. 429 comma 3° al principio di eguaglianza canonizzato nell'art. 3 Cost., fu oggetto di rimessione pressoché subitanea alla Corte costituzionale in diversi giudizi in cui i datori di lavoro erano stati chiamati a rispondere dei loro debiti. Non importa qui ricordare gli argomenti con cui i pretori rimettenti motivarono i loro dubbi: ai nostri fini, interessano piuttosto le considerazioni con cui la Corte costituzionale rispedì quei dubbi ai rimettenti, facendo salva la previsione normativa⁹.

La Corte osservò, anzitutto, che plurime ragioni di ordine costituzionale (leggibili negli artt. 1, 3 cpv., 4, 35 e 36 Cost.) giustificavano la differenziazione di tutela tra i crediti di lavoro e quelli ordinari; quindi, con speciale riguardo alla disciplina apprestata dal 3° comma dell'art. 429 c.p.c., ne rilevò l'intima adeguatezza allo scopo, affermando che essa apprestava “un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, ripristinare) quel *potere di acquisto di beni reali* [corsivo aggiunto] che si connette alla retribuzione”, e al contempo eliminava “il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato adempimento”, che gli consentiva, “a fronte del solo rischio del pagamento degli interessi legali”, di “lucrare gli effetti della svalutazione monetaria e di disporre delle somme di spettanza del lavoratore” per investirle “nella propria struttura organizzativa”.

Non reputò la Corte di dover entrare nel merito della questione dogmatica postale specialmente dal pretore di Arcidosso, se cioè la disciplina introdotta dall'art. 429 avesse trasformato i crediti del lavoratore in “crediti di valore” o avesse dettato delle semplici deroghe rispetto ai normali presupposti del risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie; osservò piuttosto che la duplice funzione di ripristino del potere d'acquisto in termini reali e di recupero dell'arricchimento illegittimamente conseguito dal datore di lavoro non esauriva le ragioni dell'intima razionalità della normativa: accanto a queste ultime c'era infatti da annoverarsi anche la “remora” che essa costituiva non tanto rispetto “a manovre dilatorie nel processo”, che allora s'immaginava

⁸ Cfr., in tal senso, Cass. 4 ottobre 1995, n. 10408, e in dottrina, per tutti, SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*³⁵, Napoli, 1995, 233.

⁹ Cfr. Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 13, in *Foro it.*, 1977, I, 259.

che dovesse correre rapido per come il legislatore l'aveva voluto, ma piuttosto rispetto allo stesso inadempimento di “prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore”.

Questi argomenti furono ripresi pari pari in due successive sentenze con le quali, diversi anni dopo, la Corte costituzionale tornò ad occuparsi della peculiare disciplina dei crediti di lavoro.

La prima trasse origine da una vicenda per taluni aspetti sovrapponibile a quella su cui si attende il pronunciamento delle Sezioni Unite. Nel 1990, infatti, il legislatore aveva ritenuto di elevare al 10% il saggio degli interessi legali previsto dal comma 1° dell'art. 1284 c.c., allo scopo di inglobarvi, oltre al corrispettivo per l'uso del denaro, anche un compenso forfetario per il diminuito potere di acquisto che la somma capitale subiva a causa dei processi inflattivi; e parte della dottrina ne aveva argomentato la sopravvenuta incostituzionalità dell'art. 429 comma 3°, dal momento che il cumulo ivi previsto della svalutazione e degli interessi legali, adesso fissati per tutti i creditori nella misura che poco meno di vent'anni prima era stata proposta per i crediti di lavoro, avrebbe comportato per questi ultimi un'irrazionale duplicazione di copertura del deprezzamento della moneta, con la trasformazione del saggio d'interesse monetario in un saggio d'interesse reale.

La Corte costituzionale rispedì anche questi dubbi al rimettente, che nella specie era il pretore di Milano¹⁰; e siccome quelli erano tempi in cui il *mainstream economics* non aveva ancora colonizzato del tutto la riflessione dei giuristi, si diede carico di precisare che l'irrazionalità denunciata dal dottrinario pretore era figlia, a ben vedere, “dell'analisi economica, la quale non distingue, a differenza dell'analisi giuridica, tra godimento legittimo di una somma di denaro in base a un rapporto di credito e godimento illegittimo per mancato tempestivo pagamento del debito”; e proprio per ciò, non solo quell'analisi non poteva essere trasferita di peso nell'analisi giuridica della *mora debendi*, trattandosi in questo caso non già “di regolare un rapporto che dà titolo (oneroso) al godimento temporaneo di una somma di denaro spettante ad altri, bensì di valutare la diminuzione patrimoniale sofferta dal creditore per la mancata disponibilità immediata di liquidità a causa dell'inadempimento del debitore”, ma ancor meno si poteva farlo in relazione alla “norma speciale” (così la chiama la Corte) dell'art. 429 comma 3° c.p.c., che prevede “una tutela privilegiata fondata sulla rilevanza costituzionale dei crediti di lavoro”: ad essa, ricordò la Corte, è infatti sotteso un “bilanciamento tra la razionalità economica e i valori personali” di cui all'art. 36 Cost., il quale, coinvolgendo la scelta tra una pluralità di soluzioni incidenti “sulla stessa *natura* [corsivo aggiunto] dell'obbligazione del datore di lavoro”, doveva appartenersi “alla sfera riservata alla discrezionalità legislativa”.

Non meno interessante è la seconda delle sentenze cui accennavo poc'anzi. L'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, aveva esteso ai crediti derivanti da rapporti di lavoro pubblico e privato la previsione dettata per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 16,

¹⁰ Cfr. Corte cost. 2 giugno 1994, n. 207, in *Foro it.*, 1994, I, 2034.

comma 6, l. n. 412/1991, secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito; tradotto in volgare, aveva ripristinato per tutti i crediti di lavoro e di previdenza e assistenza un meccanismo liquidatorio del maggior danno affatto simile a quello previsto dall'art. 1224 comma 2° c.c., secondo il quale la rivalutazione può essere dovuta solo se superiore agli interessi e nella misura di tale eccedenza.

Della costituzionalità di questo “ritorno al codice” per i crediti derivanti da un rapporto di lavoro privato dubitarono tuttavia il pretore di Torino e il tribunale di Trani, non parendogli congruo che una misura dichiaratamente finalizzata al contenimento della spesa pubblica incidesse su crediti di diritto privato; e la Corte costituzionale reputò stavolta fondati i dubbi dei giudici rimettenti¹¹, rilevando che la nuova normativa avrebbe reso “nuovamente conveniente per il debitore [...] dirottare verso investimenti finanziari pur privi di rischio (quali, ad esempio, i titoli di Stato) le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro, lucrando in tal modo l'eventuale differenziale tra il rendimento dell'investimento ed il tasso della svalutazione”, e così vanificando “quella funzione di remora all'inadempimento” che la stessa Corte, come abbiamo visto, aveva già reputato insita nella previsione dell'art. 429 comma 3° c.p.c.

“Ciò non vuol dire – precisò la Corte – che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria [...] debba intendersi costituzionalizzato”: il legislatore, infatti, doveva reputarsi pur sempre abilitato a sostituire quel meccanismo con un altro; ciò che doveva ritenersi sottratto alla sua discrezionalità era piuttosto che ai crediti di lavoro non venisse apprestata, “in considerazione della loro *natura*, una effettiva *specialità di tutela* [corsivi aggiunti] rispetto alla generalità degli altri crediti”, mediante un qualche altro “meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento”: che era proprio ciò che, nel caso di specie, era venuto del tutto a mancare.

4. La retribuzione: debito di valuta o debito di valore?

Volendo ricapitolare il significato delle pronunce che abbiamo brevemente ripercorso, potremmo dire che il meccanismo dell'art. 429 comma 3° c.p.c. possiede, nell'opinione della giurisprudenza costituzionale, una triplice funzione: anzitutto, di conservazione del valore della prestazione dovuta al lavoratore, allo scopo di ripristinarne il *potere di acquisto in termini di beni reali*; in secondo luogo, di recupero dell'arricchimento illegittimamente conseguito dal datore di lavoro mediante l'inadempimento; in terzo luogo, di “remora” all'inadempimento stesso. Tutte e tre, dice la Corte, concorrono a con-

¹¹ Cfr. Corte cost. 2 novembre 2000, n. 459, in *Foro it.*, 2001, I, 35.

figurare una forma *speciale* di tutela, che è costituzionalmente necessitata e si riflette sulla stessa *natura* dell'obbligazione retributiva.

E arriviamo così al secondo ordine di contrasti che più sopra abbiamo annunciato. L'art. 429 comma 3° c.p.c. ha davvero trasformato la “natura” dell'obbligazione retributiva da debito di valuta in debito di valore?

Che la norma in esame recasse una regolamentazione sostanziale di carattere speciale rispetto all'art. 1224 c.c. fu colto già nel corso della discussione parlamentare¹², sebbene all'indomani della sua adozione un nutrito gruppo di processualisti, capitanato da Elio Fazzalari, ancora sostenesse che il giudice non avrebbe potuto condannare alla rivalutazione monetaria in assenza di specifica domanda e in mancanza di prova del maggior danno¹³. E che il significato sostanziale della previsione fosse quello di parificare i crediti di lavoro ai crediti di valore fu colto da un civilista (e lavorista) del calibro di Francesco Santoro-Passarelli, il quale, già nella ventiseiesima edizione delle sue *Nozioni di diritto del lavoro* (1973), scrisse limpidamente che il debito di retribuzione non si poteva più considerare come “un debito di moneta o pecuniario, al quale trovi applicazione il principio nominalistico”, ma aveva assunto “natura di *debito di valore* anche se espresso in termini pecuniari”¹⁴: più o meno, potremmo aggiungere, come il debito degli alimenti, il cui oggetto, dovendo proporzionarsi alle necessità del creditore alimentando e dunque necessariamente in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della moneta, non è – nella notissima ricostruzione ascarelliana – propriamente costituito da una determinata somma di denaro, ma da un “valore”, che può corrispondere, in momenti diversi, a somme di denaro diverse¹⁵.

¹² Il sen. Filetti, nella seduta del 15 maggio 1973, sottolineò anzi come “stranamente” venisse introdotta nel codice di procedura civile una regolamentazione di diritto sostanziale (cit. in PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 306 n.).

¹³ Cfr. FAZZALARI, *I poteri del giudice del lavoro*, in ANDRIOLI et al., *Il nuovo processo del lavoro*, a cura di GENOVESE, Padova, 1975, 124-125.

¹⁴ Questa recisa affermazione risulta tuttavia sfumata nelle edizioni successive: cfr. da ult. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, cit., 222, dove si legge che, sebbene il debito di retribuzione si presenti ancora alla stregua di “un *debito di moneta o pecuniario*”, come tale sottoposto al principio nominalistico, la sua funzione costituzionalmente garantita di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia fa sì che, in presenza di svalutazione monetaria, esso assuma “l'aspetto di un *debito di valore*, espresso in termini pecuniari”.

¹⁵ Cfr. ASCARELLI, *I debiti di valore*, in Id., *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952, 82-83. La diversa impostazione che si legge in Id., *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1959, 508 ss., secondo cui il debito di alimenti non sarebbe propriamente un “debito di valore” in quanto la sua determinazione non avviene in funzione di un potere d'acquisto, ma in relazione alle necessità dell'alimentando e alle condizioni economiche dell'obbligato, non muta granché i termini della questione: anzitutto, perché sia l'uno che l'altro presupposto risentono ovviamente delle variazioni del potere d'acquisto della moneta; in secondo luogo, perché resta fermo che l'obbligazione in questione non può considerarsi un'obbligazione pecuniaria. Nella dottrina giuslavoristica, la tesi di un credito retributivo modellato esclusivamente sul bisogno del lavoratore, alla stessa stregua di un credito alimentare, è stata sostenuta special-

È nondimeno risaputo che la tesi dell'avvenuta trasformazione del debito retributivo in debito di valore non ha incontrato il consenso maggioritario né della dottrina né della giurisprudenza¹⁶: e ciò indipendentemente dal fatto che, specie nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di “debito di valore” ha assunto un significato affatto differente da quello che intendeva ascrivere Tullio Ascarelli, finendo per identificarsi con quei debiti in cui l'oggetto originario della prestazione non è costituito da una somma di denaro, sebbene poi l'obbligazione possa essere adempiuta mediante la prestazione di una somma di denaro¹⁷.

È però singolare, e se si vuole perfino sintomatico, che l'applicazione pratica dell'art. 429 comma 3° c.p.c. abbia finito per equiparare *quoad effectum* il debito retributivo ai debiti di valore¹⁸, precisamente sul rilievo che il meccanismo di adeguamento previsto dalla norma avrebbe fatto sì che la rivalutazione e gli interessi costituiscono “componenti essenziali” della prestazione retributiva, che spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'adempimento e indipendentemente dalla colpa dell'obbligato¹⁹: ciò, infatti, equivaleva in sostanza a riconoscere che, prendendo a prestito proprio parole di Ascarelli²⁰, la svalutazione della moneta non viene in questo caso in considerazione come “danno” da risarcire, ma solo per permettere al lavoratore di conseguire quel “valore” che costituisce

mente da RIVA SANSEVERINO, *Disciplina delle attività professionali. Impresa in generale*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1977, 294.

¹⁶ Con la significativa eccezione, in giurisprudenza, di Cass. 25 maggio 1978, n. 2652, in *RGL*, 1978, II, 446, con nota di DI MAJO, dove si legge testualmente che “la formulazione letterale della norma è aderente alla *ratio legis*, che, ancorando il credito di lavoro non già alla misura monetaria ma al suo potere d'acquisto, tende a realizzare, fuori delle ipotesi di inadempimento previsto dall'art. 1224 c.c., un effetto finale integralmente restauratore”, che, coerentemente con “il regime risarcitorio di valore delle obbligazioni”, deve realizzarsi “mediante la riscossione degli interessi legali sulla somma rivalutata” (corsivi aggiunti). Nello stesso senso, cfr. Cass. 27 giugno 1979, n. 3609.

¹⁷ Lo rilevò già ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 475; cfr. da ult. ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*. Art. 1224, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato e diretto da SCHLESINGER e continuato da BUSNELLI e PONZANELLI, Milano, 2021, 62. La massima è ormai tralatizia: v., tra le più recenti, Cass. 18 luglio 2008, n. 19958.

¹⁸ Cfr. in questo senso già Cass. 8 febbraio 1975, n. 495, in *RGL*, 1975, II, 33, con nota di DI MAJO.

¹⁹ Così Cass. S.U. 27 ottobre 1993, n. 10685, che – proprio per ciò – ha affermato che al lavoratore che abbia ottenuto la condanna generica del datore di lavoro al pagamento di somme corrispondenti alle maggiori retribuzioni che gli sarebbero spettate in caso di promozione illegittimamente negatagli, non è preclusa, nemmeno in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza e dell'esecuzione datale dalla parte soccombente con il pagamento dei soli importi corrispondenti alla somma capitale, la possibilità di agire ulteriormente per la liquidazione degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme ricevute, ai sensi dell'art. 429 comma 3° c.p.c., giacché, trattandosi di una componente essenziale dell'unitario credito retributivo, l'azione volta a conseguirla si configura pur sempre come diretta all'esatta determinazione del *quantum* del credito stesso, senza che rilevi in contrario l'eventuale attribuzione di questo a titolo di risarcimento del danno.

²⁰ Cfr. ASCARELLI, *Rimborso di spese e svalutazione della moneta*, in *Id.*, *Studi giuridici sulla moneta*, cit., 128; *Id.*, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 568.

oggetto del debito (e di qui la regola secondo cui il lavoratore non deve dare alcuna dimostrazione del “maggior danno” che la svalutazione stessa ha comportato).

Si deve semmai ricordare che le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a dirimere il contrasto nuovamente insorto nella Sezione Lavoro sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce “categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata”, hanno deciso di comporlo affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata²¹: che è, com'è noto (e come le stesse Sezioni Unite non hanno mancato di ricordare), la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno nelle obbligazioni da illecito extracontrattuale²², che dei debiti di valore costituiscono esempio paradigmatico²³.

La questione, ai nostri fini, potrebbe essere tutt'altro che irrilevante. È noto, infatti, che nei debiti di valore gli interessi legali non costituiscono oggetto di un autonomo diritto del creditore, come invece nei debiti di valuta, ma svolgono piuttosto una funzione “compensativa”, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato per com'era all'epoca del prodursi del danno, di modo che la loro attribuzione costituisce, unitamente alla rivalutazione monetaria, una mera tecnica liquidatoria del valore perduto a causa dell'illecito²⁴; e proprio per ciò, è stato recentemente affermato, in una vicenda in cui si invocava l'applicazione dell'art. 1284 comma 4° c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale, che, a tal fine, è necessario dedurre e dimostrare che il maggior saggio degli interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 sia più adeguato all'entità effettiva del danno subito: gli interessi “compensativi”, infatti, hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori regolati dall'art. 1224 c.c., giacché valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione e la loro corresponsione non è in alcun modo automatica o presunta *iuris et de iure*, occorrendo invece che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento²⁵.

²¹ Cfr. Cass. S.U. 29 gennaio 2001, n. 38.

²² Cfr. Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712, richiamata *ad adiuvandum* nella motivazione di Cass. S.U. n. 38 del 2001, cit.

²³ Cfr. ancora ASCARELLI, *I debiti di valore*, cit., 86-87; Id., *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 514 ss.

²⁴ Questa ricostruzione, risalente già a Cass. S.U. 28 giugno 1950, n. 1656, è stata ribadita, nella massima composizione di legittimità, da Cass. S.U. 5 aprile 2007 n. 8520, dove si è giustificata l'espressione “compensativi” per analogia con gli interessi previsti dall'art. 1499 c.c. e dunque per dar conto dell'attribuzione degli interessi in termini di compenso per il conseguimento in ritardo, rispetto alla fattispecie costitutiva del credito, della disponibilità della somma di denaro con funzione di equivalente. Che l'attribuzione degli interessi nelle obbligazioni da risarcimento per fatto illecito si potesse giustificare solo in relazione al mancato tempestivo godimento dell'equivalente in denaro del bene lesa era stato suggerito da LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 119; sulla questione v. da ult. ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 169 ss.

²⁵ Cfr. Cass. 5 luglio 2023, n. 19063. In questo senso, appare piuttosto dissonante, rispetto all'o-

Trasferendo questi principi nel campo dei debiti retributivi, si potrebbe allora sostenere che, dal momento che il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi previsto dall'art. 429 comma 3° c.p.c. costituisce semplicemente una tecnica liquidatoria della prestazione retributiva corrisposta in ritardo²⁶, il maggior saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. non potrebbe essere rivendicato se non sul presupposto – da provarsi in concreto²⁷ – dell'insufficienza di quello di cui al 1° comma a ricostituire, unitamente alla rivalutazione monetaria, il “valore” della retribuzione non corrisposta; ed è evidente che, se hanno ragione le Sezioni Unite²⁸ a sostenere che il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve *ex se* al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento (ovvero, se-

rientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione di Cass. 3 gennaio 2023, n. 61, secondo la quale il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c., non sarebbe applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle: se è vero che le obbligazioni da fatto illecito sono debiti di valore, gli interessi non possono che costituire uno strumento di misurazione dell'arricchimento conseguito dal debitore e rispettivamente del danno subito dal creditore nel periodo intercorrente fra il sorgere dell'obbligazione e la liquidazione della somma, e “solo in quanto a questi elementi sia dato rilievo nella causa stessa dell'obbligazione, e senza alcun legame con le norme sulla decorrenza e sul tasso degli interessi legali” (così LIBERTINI, *Interessi*, cit., 120).

²⁶ Cfr. Cass. 18 gennaio 1999, n. 440, dove gli interessi legali attribuiti *ex art.* 429 comma 3° c.p.c. sono qualificati, appunto, come “compensativi”; nello stesso senso, cfr. Cass. 27 giugno 1979, n. 3609, già cit., nonché Cass. 12 aprile 1983, n. 2592, e Cass. 3 agosto 1990, n. 7775 (che giustifica la qualificazione degli interessi come “compensativi” sul presupposto del loro essere svincolati dalla mora). Che, dal punto di vista sistematico, gli interessi legali previsti dall'art. 429 comma 3° c.p.c. debbano essere propriamente inquadrati tra quelli “compensativi” è stato argomentato da PICONE, *La prestazione della somma di denaro: orientamenti della Corte di cassazione in tema di interessi legali e rivalutazione monetaria*, in *Giust. civ.*, 1992, II, 606; si può semmai rilevare come mal si conciliasse con tale opzione teorica il convincimento della meno recente giurisprudenza di legittimità secondo cui gli interessi legali costituiscono oggetto di un'obbligazione autonoma, anche se accessoria (così già Cass. n. 2652 del 1978, cit., e da ult., Cass. S.U. 16 maggio 1991, n. 5510, che aveva perciò escluso gli interessi dall'assoggettamento al regime d'imposta proprio dei crediti di lavoro): prova ne sia che la giurisprudenza più recente ha mutato avviso, ritenendo che tali interessi, essendo dovuti indipendentemente dalla “colpa” del debitore inadempiente, costituiscono non già risarcimento del danno, ma componenti del credito di lavoro, in funzione della garanzia costituzionale di adeguatezza delle prestazioni alle esigenze di vita del lavoratore (cfr. Cass. S.U. 30 luglio 1993, n. 8478, nonché, più recentemente, Cass. 19 settembre 2000, n. 12386). Che è quanto aveva per tempo intuito DI MAJO, *Interessi, danno da svalutazione, tecniche di rivalutazione nella tutela dei crediti di lavoro*, nota a Cass. 25 maggio 1978, n. 2652, cit., 458: “se si accoglie la tesi dell'applicazione del regime di valore delle obbligazioni risarcitorie” si dovrà anche convenire che in tale regime confluisce anche il pagamento di interessi, riducendosi esso a tecnica strumentale al fine della misurazione del danno concretamente risentito dal creditore”.

²⁷ Sulla possibilità che il lavoratore possa provare l'insufficienza della rivalutazione e degli interessi a compensare il danno derivatogli dall'inadempimento datoriale, cfr. Cass. 1° dicembre 1981, n. 6391.

²⁸ Ci si riferisce a Cass. S.U. n. 38 del 2001, cit.

condo l'ottica qui prospettata, di restaurare il “valore” della retribuzione inadempita), la disposizione in esame, salvo casi di specie veramente eccezionali, resterebbe praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro.

5. Il significato della retribuzione “proporzionata e sufficiente”

Naturalmente, si può revocare in dubbio la stessa distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore o comunque perorare il suo abbandono come relitto d'un tempo che fu: in passato è stato fatto da giuristi della statura di Rosario Nicolò²⁹ e Giuseppe Ferri³⁰ e più recentemente da altri studiosi che vi hanno volto la riflessione³¹.

Mi pare, però, di poter dire che, se non s'intende abbandonare quella distinzione³², ben difficilmente si può continuare a sostenere che il debito retributivo non debba appartenere ai debiti di valore.

Lo dice, anzitutto, la Costituzione, che all'art. 36 comma 1° afferma il diritto del lavoratore “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”: il richiamo a fattori estranei rispetto al rapporto negoziale, quali appunto le necessità vitali del lavoratore e della sua famiglia, evidenzia che, nell'ottica dell'art. 36 cit., la retribuzione non è mero corrispettivo del lavoro prestato, ma – più ampiamente – mezzo di sostentamento del lavoratore e dei suoi familiari, che va concretamente determinato in rapporto a ciò che, da un punto di vista storico e sociale, può considerarsi come “esistenza libera e dignitosa”³³. E se è vero che, in casi come questo, la moneta funziona soltanto

²⁹ Cfr. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, 1944-1946, IV, 41 ss.

³⁰ FERRI, *Tendenze giurisprudenziali in tema di svalutazione monetaria*, in *RISG*, 1949, 408 ss.

³¹ Tra costoro merita di essere ricordata la drastica posizione di Giovanni Valcavi, argomentata su un diverso modo di intendere la funzione giuridica ed economica degli interessi, basata sull'*utilitas temporis*: v. almeno VALCAVI, *Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse*, nota a Corte cost. 22 aprile 1980, n. 60, in *Foro it.*, 1981, I, 2112 ss., e *amplius* ID., *Scritti giuridici scelti*, Gavirate, 2005, spec. 137 ss. Una rassegna delle opinioni critiche si legge in ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 53 ss.

³² O, quanto meno, ciò che di ineludibile c'è in quella distinzione, ossia che la quantità della prestazione è, nei debiti di valore, definita in funzione di un determinato potere d'acquisto, ed è conseguentemente sottratta al principio nominalistico (cfr. in tal senso INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 2011, 161-162; GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, Milano, 2023, 551).

³³ La letteratura sull'art. 36 Cost. è sterminata: cfr. da ult. AMENDOLA, *Il diritto del lavoratore alla retribuzione*, in DELLI PRISCOLI (a cura di), *La Costituzione vivente*, Milano, 2023, 799 ss., e *ivi* in particolare il riferimento alle (impegnative) affermazioni di Cass. 30 novembre 2016, n. 24449, secondo cui il mancato adeguamento della retribuzione all'aumentato costo della vita, per un lungo periodo lavorativo, comporta che quanto percepito non sia più proporzionato al valore del lavoro secondo la valutazione fatta inizialmente dalle stesse parti. Si coglie qui il significato dell'affermazione di

come “misura di valore”³⁴, avremmo qui non soltanto la giustificazione dogmatica della previsione del comma 3° dell’art. 429 c.p.c.³⁵, ma altresì la prova provata che la categoria dei debiti di valore in tanto ha un senso in quanto la si costruisca sulle peculiarità della misurazione dell’oggetto dell’obbligazione e non invece su una sorta di temperamento equitativo del principio nominalistico³⁶. Parafrasando un celebre luogo di Marx, si potrebbe dire che, qualora il lavoratore non fosse pienamente reintegrato del valore della retribuzione perduto a causa dell’inadempimento, si consentirebbe al suo datore di lavoro di pagarlo “con dei nomi invece che con delle cose”³⁷.

Ma lo dice anche la teoria economica: non quella *mainstream*, beninteso, per la quale la retribuzione “sufficiente” dell’art. 36 Cost. è poco più che un’assurdità, ma quella classica, che da Smith, Ricardo e Marx si snoda fino a Keynes, Kalecki, Sraffa e ai moderni studi del circuito monetario³⁸.

La determinazione della retribuzione “proporzionata e sufficiente” avviene infatti ad opera della contrattazione collettiva³⁹, i cui esiti dipendono in ultima analisi dai rapporti di forza tra datori di lavoro e lavoratori⁴⁰. Ma ciò che la contrattazione collettiva può

Marx secondo cui il salario non remunera propriamente il “lavoro”, ma la *forza-lavoro*, intesa come “*valore dei mezzi di sussistenza necessari* per la conservazione del possessore della forza-lavoro” (MARX, *Il capitale. Critica dell’economia politica*, Roma, 1989, I, 203).

³⁴ Cfr. ASCARELLI, *I debiti di valore*, cit., 81.

³⁵ Forse si ricorderà che, anteriormente alla novellazione dell’art. 429 c.p.c., la più attenta dottrina aveva criticato come “arbitraria” la soluzione allora invalsa nella giurisprudenza di legittimità di accordare al lavoratore il “maggior danno” da svalutazione monetaria solo in caso di positiva dimostrazione che egli avrebbe potuto impiegare il denaro in investimenti sottratti alla svalutazione stessa, osservando in contrario che “la presunzione del danno subito dal lavoratore per il fatto stesso di ricevere una moneta svalutata durante la mora” emergeva direttamente dalla circostanza che “l’ordinamento riconosce al salario la sua fondamentale destinazione al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia” e che “la prestazione deprezzata” non gli avrebbe consentito di soddisfare tali bisogni “in quella misura che un esatto e tempestivo adempimento gli avrebbe assicurato” (così C.M. BIANCA, *Dell’inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1967, 301-302).

³⁶ Così ASCARELLI, *Liquidazione del debito di valore e debito pecuniario*, in Id., *Studi giuridici sulla moneta*, cit., 159 n.; Id., *Obbligazioni pecuniarie*, cit., spec. 450 ss.

³⁷ MARX, *Salario, prezzo e profitto*, Roma, 1990, 74. Nel solco di queste parole di Marx crediamo di poter collocare anche la penetrante riflessione che al problema dei debiti di valore ha dedicato DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 261 ss., sebbene l’A. mostri perplessità circa la riconduzione dei crediti retributivi alla categoria dei crediti di valore (*ibid.*, spec. 271 s.).

³⁸ Sia consentito sul punto rinviare a CAVALLARO, *Elogio della rigidità. La “giusta retribuzione” tra norma giuridica e teoria economica*, in *Economia Politica*, XVIII, 2001, 3 ss.

³⁹ “Il silenzio dell’art. 36 sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale” (così Corte cost. 28 aprile 1994, n. 164).

⁴⁰ Cfr. DOBB, *I salari*, Torino, 1965, 104, e più recentemente TARANTELLI, *Economia politica del*

determinare è soltanto il salario monetario: il livello del salario reale, infatti, risulterà solo *ex post*, in base alle variazioni del livello dei prezzi, sul quale però i lavoratori come classe non hanno alcuna capacità di influire, dipendendo esso dalle decisioni circa il volume e la composizione della produzione, che sono invece appannaggio delle imprese e a loro volta dipendono dalle condizioni di accesso al credito bancario⁴¹.

Se dunque il valore della forza-lavoro dipende dalle variazioni del livello dei prezzi, diventa logico ritenere che il salario monetario null'altro sia che una misura di quel valore: l'unica che può essere oggetto di contrattazione collettiva, ma mero *terminus ad quem* della *aestimatio* quando si tratterà di verificare in giudizio l'adeguatezza della retribuzione ai precetti di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. e dunque l'eventuale inadempimento del datore di lavoro⁴².

Non varrebbe in contrario obiettare che il debito retributivo sarebbe in realtà insensibile alle conseguenze di un eventuale accrescimento del valore della moneta⁴³: lo escludono le stesse modalità con cui si effettua la *taxatio*, che – esigendo la moltiplicazione della misura del valore della prestazione monetaria per l'apposito numero indice della variazione del livello dei prezzi – restituiranno inevitabilmente tanto le variazioni in *peius* quanto quelle in *melius* del valore della retribuzione rimasta inadempita. Mentre proverebbe troppo sostenere che il riferimento all'indice di variazione dei prezzi potrebbe non essere esaustivo ai fini della determinazione del “valore” della retribuzione⁴⁴: si potrebbe facilmente replicare che problemi analoghi si pongono rispetto ad ogni

lavoro, Torino, 1986, dove peso rilevante viene attribuito anche al grado di centralizzazione delle relazioni industriali e all'atteggiamento cooperativo o conflittuale del sindacato.

⁴¹ Si veda al riguardo GRAZIANI, *La teoria del circuito monetario*, Milano, 1996, 12-13.

⁴² La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è consolidata da oltre un sessantennio: cfr. da ult. Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711, dove si ribadisce che, nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice deve fare riferimento, quale preliminare parametro di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, potendo tuttavia da essa motivatamente discostarsi, anche *ex officio*, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dalla norma costituzionale.

⁴³ Lo affermò, in motivazione, Cass. 8 febbraio 1975, n. 495, cit., per escludere che il debito retributivo fosse propriamente un debito di valore, salvo riconoscere che “l'art. 429 co. 3, nell'attribuire alla svalutazione, in sé considerata, diretta rilevanza causale di danno presunto per i crediti di lavoro, [ha] separato tale ipotesi dalle altre tutelabili [...] mediante il ricorso all'articolo 1224 c.c., attraendo i momenti di maturazione del credito, sua svalutazione e liquidazione in unica fattispecie complessa, entro la quale non v'ha più posto per la mora, risultando l'inadempimento equiparato al fatto illecito, in adozione del regime risarcitorio (di valore) delle obbligazioni”: con il che, ovviamente, si veniva di fatto a smentire l'assunto di partenza, visto che l'attrazione in un'unica fattispecie complessa dei “momenti di maturazione del credito, sua svalutazione e liquidazione” era precisamente l'argomento cardine di coloro che sostenevano la conversione del credito retributivo in credito di valore (così DI MAJO, *Svalutazione monetaria e crediti di lavoro*, nota a Cass. 8 febbraio 1975, n. 495, cit., 50).

⁴⁴ Cfr. in tal senso PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 317.

espedito volto a ragguagliare in termini monetari un qualsiasi altro debito di valore⁴⁵ e che, per contro, il ricorso ai numeri indice del costo della vita costituisce il modo economicamente e giuridicamente più corretto per la liquidazione della somma di denaro corrispondente al potere d'acquisto della retribuzione rimasta inadempita⁴⁶.

6. (Segue) I crediti da lavoro pubblico e i crediti in materia di previdenza e assistenza

Quanto abbiamo fin qui osservato non vale – se vale – solo per i crediti di lavoro privati, ma a ben vedere anche per quelli derivanti da rapporto di lavoro pubblico e per quelli di previdenza e assistenza.

È vero che per questi ultimi non opera più, come s'è detto, la previsione del 3° comma dell'art. 429 c.p.c., ma quella dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, che – come pure abbiamo visto – di fatto avvicina la liquidazione del danno da ritardo a quella prevista per le obbligazioni pecuniarie, specie dopo che le Sezioni Unite della Cassazione, superando la vecchia categorizzazione delle figure dei creditori, hanno affermato che il maggior danno può ritenersi presunto in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali⁴⁷. Ma è pur vero che, come abbiamo visto, la ragione fondamentale per cui i crediti in questione debbono considerarsi crediti di valore non risiede tanto nell'art. 429 c.p.c., bensì nell'art. 36 Cost., che – come ha chiarito la Corte costituzionale⁴⁸ – opera anche per i crediti di previdenza e assistenza, sia pure per il tramite dell'art. 38 Cost.: ci troviamo infatti davanti a obbligazioni indubbiamente volte al medesimo scopo di sostentamento del creditore, il che vale ad escludere, per quanto il loro oggetto sia determinato in una somma di denaro, che esse possano essere considerate alla stregua di debiti di valuta.

D'altra parte, se il riferimento a parametri esterni al rapporto obbligatorio giustifica la possibilità che un giudice (all'uopo costituzionale) ridetermini l'ammontare della prestazione allorché venga in gioco la sua adeguatezza e proporzionalità alle esigenze di vita, si dovrebbe ritenere che anche nella speciale disciplina approntata dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, gli interessi legali dovuti per il ritardo debbano funzionare come interessi “compensativi”, ossia come strumento tecnico di determinazione dell'oggetto della prestazione in relazione ad un certo “potere di acquisto”: non solo perché si tratta,

⁴⁵ Lo rilevò FRANCESCHELLI, *Sull'immediata efficacia delle norme in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro nel nuovo processo*, in *RGL*, 1973, I, 501.

⁴⁶ V. ancora FRANCESCHELLI, *op. loc. cit.*, dove il richiamo ad ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 175.

⁴⁷ Cfr. Cass. S.U. 16 luglio 2008, n. 19499.

⁴⁸ Cfr. Corte cost. n. 207 del 1994, cit., che richiama a tal fine le precedenti decisioni nn. 119 e 156 del 1991.

al pari dell'art. 429, comma 3°, c.p.c., di una disciplina derogatoria *in melius* rispetto a quella prevista per i creditori comuni dall'art. 1224 c.c., essendo l'importo spettante a titolo di differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali attribuito d'ufficio, senza bisogno di alcuna domanda, e non essendo ammesso il debitore a provare in alcun modo che il pregiudizio effettivamente patito dal creditore sia stato inferiore di quello liquidato in applicazione del criterio presuntivo legale⁴⁹, ma soprattutto perché la relativa obbligazione sorge anche in questo caso dalla maturazione del diritto, per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'adempimento e indipendentemente dalla colpa dell'obligato, di talché non siamo di fronte ad un "danno" da risarcire, ma piuttosto – e ancora una volta – al cospetto della necessità di assicurare al creditore quel "valore" che costituisce reale oggetto della prestazione retributiva, previdenziale o assistenziale.

L'unica significativa differenza, rispetto alla previsione dell'art. 429, comma 3°, c.p.c., è data piuttosto dal fatto che nel meccanismo liquidatorio delineato dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, è assente quella funzione di "remora" rispetto all'inadempimento che invece costituisce, come s'è visto, attributo essenziale della disciplina dei crediti da rapporto di lavoro privato. Ma si tratta di una differenza che è stata giustificata nientemeno che dalla Corte costituzionale: e in relazione al fatto che la possibilità di lucrare con investimenti finanziari l'eventuale differenza tra il rendimento dell'investimento ed il tasso di svalutazione deve reputarsi esclusa per le pubbliche amministrazioni, le quali – anche quando agiscono *iure privatorum* – sono tenute, nell'attuazione del rapporto obbligatorio, ad una condotta improntata "al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa"⁵⁰.

7. Una possibile alternativa: i debiti retributivi e previdenziali come obbligazioni pecuniarie "speciali"

Ma supponiamo pure che quanto si è detto fin qui si reputi implausibile e si vogliano considerare i crediti di lavoro e di previdenza e assistenza alla stregua di normali obbligazioni pecuniarie. Significa forse che si apre per tutti la strada per l'applicabilità del saggio d'interesse previsto dal 4° comma dell'art. 1284?

⁴⁹ Lo constatarono già Corte cost. 19 ottobre 1992, n. 394, e Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 361; più di recente, nello stesso senso, v. Cass. S.U. 9 giugno 2017, n. 14429. Che, nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi legali siano oggetto di un diritto autonomo, che dev'essere espressamente oggetto di domanda, è *ius receptum* da ult. ribadito da Cass. S.U. 16 luglio 2008, n. 19499, cit., alla quale si deve anche la precisazione che il debitore è sempre ammesso a offrire prova che il creditore abbia patito un danno minore di quello liquidato in applicazione del criterio presuntivo pari all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1°, c.c.

⁵⁰ Così, in motivazione, Corte cost. 27 marzo 2003, n. 82, che – proprio per ciò – ha escluso la fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

È perfino ovvio rilevare che nulla osterebbe, sul piano meramente letterale, a che il rinvio agli interessi legali, che leggiamo tanto nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c., quanto nel sesto comma dell'art. 16, l. n. 412/1991, debba riferirsi all'intero contenuto dell'art. 1284 c.c., e dunque anche alla previsione del suo 4° comma, che – com'è noto – ragguaglia “il saggio degli interessi legali” dovuti “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale” a “quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Tuttavia, se è vero che la lettera di una disposizione normativa non esime l'interprete dal compito di inquadrare i singoli istituti nella sistematica giuridica⁵¹, è altrettanto ovvio che, quand'anche si vogliano considerare i debiti di lavoro e di previdenza e assistenza come normali debiti pecuniari, non si può prescindere dal fatto che di essi il legislatore ha dettato una disciplina per più aspetti derogatoria rispetto a quella dell'art. 1224 c.c.; e la caratteristica tipica delle discipline derogatorie è, notoriamente, quella di resistere ad innovazioni legislative extratestuali, quand'anche concernano norme generali in esse eventualmente richiamate: anzi, la loro attitudine a regolare in via esclusiva la classe di fattispecie che disciplinano è tale che, in talune circostanze, può far sì che la norma generale richiamata resti addirittura cristallizzata nel testo antecedente a successive modifiche che l'abbiano riguardata, quasi si trattasse di un rinvio recettizio⁵².

Ora, è risaputo che la *ratio* che ispirò il frettoloso legislatore a introdurre il 4° comma dell'art. 1284 c.c. risiedeva nell'esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”⁵³. E perfino banale è constatare che lo strumento approntato a tal fine ha una veste smaccatamente sanzionatoria: se è vero che, da due secoli mezzo a questa parte, il sistema della responsabilità civile si è faticosamente costruito sul principio secondo cui il necessario ripristino dell'equilibrio patrimoniale del creditore vittima dell'illecito non può giustificare alcun suo indebito arricchimento⁵⁴, mi pare francamente difficile sostenere che un saggio d'interesse pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali sia volto semplicemente a “ripristinare” il patrimonio del creditore; più realistico mi pare supporre che si sia voluto introdurre una vera e propria pena

⁵¹ In tal senso il *caveat* di Cass. S.U. 6 ottobre 1988, n. 5379, in *Foro it.*, 1989, I, 112.

⁵² Se n'è avuto un esempio paradigmatico nella vicenda dell'art. 18 St. lav., le cui modifiche ad opera della legge n. 92/2012 sono state ritenute non applicabili ai rapporti di pubblico impiego (cfr. Cass. 9 giugno 2016, n. 11868). Per un inquadramento dogmatico dei fenomeni di successione nel tempo di leggi speciali e generali v. IRPI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1999, 77 ss.

⁵³ Così si legge nella Relazione illustrativa all'art. 17, d.l. n. 132/2014 (conv. con l. n. 162/2014), significativamente rubricato “Misure per il contrasto nei ritardi dei pagamenti”.

⁵⁴ Cfr. da ult. Cass. S.U. 22 maggio 2018, n. 12565, dove si legge che “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito”.

privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisca una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto – per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso⁵⁵.

Senonché, è proprio tale funzione sanzionatoria ad entrare in tensione con la speciale disciplina approntata per la tutela dei crediti retributivi da lavoro privato e dei crediti da lavoro pubblico e per prestazioni previdenziali e assistenziali. Circa i primi, basterà ricordare che, nel risolvere il contrasto relativo alle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, le Sezioni Unite della Cassazione hanno espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata) che abbiamo visto essere tipica del 3° comma dell'art. 429 c.p.c.⁵⁶; ed è evidente che, sommando indiscriminatamente a questa anche gli interessi “punitivi”⁵⁷ previsti dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., ci troveremo di fronte ad un cumulo sproporzionato di pene private, che sarebbe sospettabile di incostituzionalità per irrazionalità manifesta.

Non meno arrischiato sarebbe ipotizzare l'applicazione del 4° comma dell'art. 1284 c.c. ai crediti da lavoro pubblico e a quelli per prestazioni previdenziali e assistenziali: qui, come già ricordato, è stata la stessa Corte costituzionale a reputare inimmaginabile che una pubblica amministrazione tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento possa ritardare o rifiutare l'adempimento per perseguire finalità speculative⁵⁸; e se a ciò si aggiunge che la giustificazione prima dell'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per i crediti da lavoro pubblico e per prestazioni previdenziali e assistenziali risiedette nelle (mai tramontate) esigenze di contenimento della spesa pubblica⁵⁹, si concluderà facilmente che non si potrebbero gravare i datori di lavoro pubblico e gli enti previdenziali dell'onere degli interessi “punitivi” senza il rischio di incorrere in una violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.

⁵⁵ Nello stesso senso, si sono espressi, tra gli altri, PARDOLESI, SASSANI, *Il decollo del tasso d'interesse: processo e castigo*, in *Foro it.*, 2015, V, 69; BIVONA, *Gli interessi moratori legali su “crediti litigiosi” tra efficienza del processo ed effettività della tutela giurisdizionale*, in *NGCC*, 2023, 1095. Che la pena privata abbia modernamente una funzione di dissuasione dall'inadempimento è stato argomentato da MOSCATI, *Pena (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, 781, sulla scorta della dottrina inglese degli *exemplary damages*.

⁵⁶ Cfr. Cass. S.U. n. 38 del 2001, cit., in motivazione.

⁵⁷ La locuzione di “interessi punitivi” è stata utilizzata per gli interessi previsti per il ritardo nelle transazioni commerciali (ai quali rinvia il 4° comma dell'art. 1284 c.c.) da molti commentatori: cfr. per tutti COSTANZA, *Interessi “punitivi” troppo punitivi*, in *Studi in onore di Bianca*, IV, Milano, 2006, 57 ss.

⁵⁸ Cfr. Corte cost. n. 82 del 2003, cit.

⁵⁹ Cfr. Corte cost. nn. 361 del 1996 e 459 del 2000, entrambe cit.

8. Conclusioni (necessariamente) provvisorie

Si dirà che un approdo del genere rischia di collocare il lavoratore o il pensionato in una posizione peggiore rispetto a quella di qualsiasi altro creditore di somme di denaro, dal momento che, in esito al giudizio, gli si potrebbe riconoscere, sia pure *ex officio*, un importo a titolo di interessi legali di gran lunga inferiore a quello spettante, a domanda, a un qualunque altro creditore. E a questa (scontata) obiezione vorrei infine dedicare un'ultima considerazione.

Anche a voler dar credito al *mainstream economics*, secondo cui il denaro genera denaro come da Dio Padre si genera Dio Figlio⁶⁰, si deve anzitutto concedere che l'esigenza di "autofinanziarsi al ribasso", che il 4° comma dell'art. 1284 c.c. intende stigmatizzare, non esisterebbe affatto se i tassi d'interesse non fossero da oltre trent'anni a questa parte così elevati in termini reali; semmai, è proprio la crescente difficoltà di accesso al credito bancario a doverci considerare all'origine del deprecabile abuso del processo a fini meramente dilatori: come spiegò Michele Giorgianni, tanto gli interessi c.d. "corrispettivi" previsti dall'art. 1282 c.c. quanto quelli moratori di cui all'art. 1224 c.c. costituiscono un incremento o frutto del capitale in un senso assai diverso dai frutti civili (come ad es. gli interessi dovuti dal mutuatario), perché il vantaggio che ricava il debitore non deriva affatto dal "godimento" del denaro, ma piuttosto dal fatto che eviterà di ricorrere al credito (con i conseguenziali interessi passivi) per il pagamento della somma dovuta⁶¹.

Se ciò è vero, bisognerebbe riconoscere che la favola del debitore che decide scientemente di non pagare per investire la somma in titoli fruttiferi, che tante volte abbiamo sentito raccontare dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, è appunto soltanto una favola, ma non è questo il luogo per dirne *ex professo*. La questione, piuttosto, mi pare un'altra: il problema dell'indebitamento e del sovraindebitamento, che è ormai un rilevantissimo problema sociale, può essere risolto a colpi di pene private?

Lo dico subito, a scanso di equivoci: non amo le pene private. Esmein le considerava contrarie al principio di eguaglianza e Jhering le rifiutava in nome dell'evoluzione della nostra coscienza sociale e delle trasformazioni del diritto moderno, che rifugge – o dovrebbe rifuggire – dalla barbarie della legge del taglione o della rappresaglia. Ma dello stesso avviso è stata recentemente anche la Corte costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385 c.c. per contrasto con l'art. 2 Cost., ha nondimeno rimarcato come l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, in combinato contesto con il canone di buona fede, imponga sempre e comunque di conformare il rapporto obbligatorio in modo da funzionalizzarlo anche alla tutela della controparte debitrice, s'intende nella misura in cui ciò non collida con l'interesse proprio del creditore⁶².

⁶⁰ Stiamo parafrasando un'irridente considerazione di MARX, *Il capitale*, I, cit., 188.

⁶¹ Cfr. GIORGIANNI, *L'inadempimento. Corso di diritto civile*, Milano, 1975, 160.

⁶² Cfr. Corte cost. 24 ottobre 2013, n. 248.

Peccherebbero di miopia quanti si fermassero a constatare che qui, in fondo, si discute di creditori che sono anche lavoratori o pensionati; al contrario, dalle risposte che darà la giurisprudenza a venire circa i presupposti per l'applicabilità del 4° comma dell'art. 1284 c.c. dipenderanno (e molto) le sorti di quegli stessi lavoratori e pensionati, che nella maggior parte dei casi si trovano piuttosto ad essere debitori: degli affitti come dei canoni delle utenze, dei commercianti come delle finanziarie e delle banche. E il rischio di un'esplosione del debito privato e di una deflazione generalizzata⁶³ non è tra i pericoli minori del plumbeo presente che ci tocca vivere.

ABSTRACT

Scopo dello scritto è di argomentare la non applicabilità della disciplina degli interessi punitivi *ex art. 1284, 4° comma, c.c.*, ai debiti retributivi da lavoro privato e pubblico nonché a quelli per prestazioni previdenziali e assistenziali: e ciò sia che si voglia considerarli "debiti di valore", come si argomenta nel testo, sia che si voglia considerarli obbligazioni pecuniarie speciali.

The purpose of the paper is to argue the non-applicability of the punitive interest regulation pursuant to art. 1284, 4th paragraph, of the Civil Code, to pay debts from private and public work as well as those for social security and welfare benefits: and this whether one wishes to consider them "valuable debts", as argued in the text, or whether one wishes to consider them obligations special pecuniary payments.

⁶³ L'ipotesi di una deflazione da debiti fu proposta negli anni '30 dello scorso secolo da FISHER, *La teoria delle grandi depressioni basata sui debiti e sulla deflazione*, in *Nuova Collana di Economisti*, vol. VIII: *Mercato monetario*, a cura di PAPI, Torino, 1935, 795 ss., ed è stata ripresa, nell'ambito di una più ampia reinterpretazione della teoria keynesiana, da MINSKY, *Keynes e l'instabilità del capitalismo*, Torino, 1981; ID., *Potrebbe ripetersi? Instabilità e finanza dopo la crisi del '29*, Torino, 1984.

